

Progetto di legge regionale

Modifiche alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva)

Art. 1

(Modifica all'Art. 5 della legge regionale n.2/2018)

1. All'articolo 5 della Legge regionale 2/2018 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva) è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1.bis Le domande di contributo possono riguardare anche le spese necessarie all'acquisto di attrezzature e materiali tecnici strettamente connessi allo svolgimento dell'attività motoria e sportiva da parte dei tesserati dei soggetti di cui alle lettere b, c, h bis, h ter di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.”

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e non modifica la norma finanziaria della [l.r. 2/2018](#) nel testo vigente.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).